



UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI

STATUTO

Art. 1

Unione Bolognese Naturalisti

L'associazione denominata "Unione Bolognese Naturalisti" (U.B.N.), fondata da Alessandro Ghigi nel 1950, ha sede a Bologna presso l'Alma Mater Studiorum.

L'associazione ha lo scopo di stabilire e mantenere rapporti fra i cultori delle scienze della natura e le persone ad esse interessate, di promuovere il progresso di dette scienze, di diffondere l'amore per la natura e favorirne la conoscenza e la conservazione. A tal fine pubblica la rivista "Natura e Montagna" e favorisce i contatti tra i soci, anche mediante procedure elettroniche, il sito web e un notiziario periodico.

L'associazione non ha fini di lucro. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, essa si avvale dell'apporto volontario dei soci.

Gli organi dell'associazione e le modalità deliberative hanno carattere democratico e partecipativo.

Gli atti e i documenti dell'associazione sono pubblici e accessibili ai soci.

L'associazione aderisce alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Art. 2

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti e da eventuali beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali versate da ogni socio nella misura stabilita dall'assemblea;
- utile ricavato da singole attività dell'associazione rientranti nei suoi fini;
- eventuali elargizioni liberali approvate dal consiglio direttivo.

Art. 3

Soci

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci tutte le persone interessate alle scienze e alla conservazione della natura e dell'ambiente, che accettino le finalità e le norme dell'associazione, quali risultano dal presente statuto.

Coloro che intendono entrare a far parte dell'associazione devono presentare domanda al presidente. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso volontario o per delibera del consiglio direttivo, motivata da morosità nel pagamento delle quote sociali superiore a due annualità o da indegnità. Il recesso volontario deve essere notificato dall'interessato al presidente entro il mese di settembre dell'anno in corso.

Art. 4 **Assemblea dei soci**

I soci sono convocati in assemblea ordinaria una volta l'anno. La convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori avviene per comunicazione scritta o in formato elettronico, diretta a ciascun socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria può pronunciarsi sugli indirizzi generali e sulla conduzione dell'associazione nell'anno precedente; delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sulle modifiche di statuto e su quanto a lei demandato per legge o per statuto; procede all'elezione delle cariche sociali ad anni alterni.

L'assemblea è presieduta da un presidente eletto fra i soci presenti, purché non consiglieri, il quale nomina un segretario dell'assemblea e, in caso di elezioni, due scrutatori.

Il segretario dell'assemblea redige il verbale, che deve essere approvato al termine della seduta e sottoscritto dal presidente.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell'associazione in caso di necessità e urgenza, o quando ne facciano richiesta almeno 25 soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci che risultino iscritti al momento della comunicazione di convocazione.

Le assemblee sono validamente costituite quale che sia il numero dei soci presenti, e deliberano a maggioranza assoluta. Per modificare lo statuto o per lo scioglimento dell'associazione occorre invece il voto favorevole di due terzi dei soci presenti all'assemblea.

Art. 5 **Organi dell'associazione e altre disposizioni generali**

Organi dell'associazione sono il presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori.

Il consiglio direttivo elegge un vicepresidente e un segretario tesoriere fra i propri componenti; può autorizzare la costituzione di commissioni ad hoc, che riferiscono periodicamente al consiglio stesso.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non ricopribili in alcuna forma per più di tre volte consecutive.

Per tutte le cariche sociali il mandato ha la durata di due anni.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Le proposte di modifiche del presente statuto possono essere presentate dal consiglio direttivo oppure da 25 soci. Dette proposte devono essere notificate a tutti i soci almeno un mese prima dell'assemblea.

Art. 6 **Il presidente**

Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea con apposita votazione.

Il presidente presiede il consiglio direttivo e rappresenta ad ogni effetto l'associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio.

Il presidente ha facoltà di compiere tutti quegli atti che siano urgenti e necessari per la vita dell'associazione. Egli deve comunque informare senza indugio degli atti compiuti il consiglio, convocandolo per la ratifica o le deliberazioni del caso.

Art. 7

Il consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal presidente dell'associazione e da otto o dieci consiglieri, eletti dall'assemblea per la durata di due anni.

È compito del consiglio direttivo provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Tutti e solo i soci sono eleggibili nel consiglio.

In caso di dimissioni o cessazione di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sostituzione, chiamando a ricoprire la carica il candidato o i candidati che immediatamente seguivano nella graduatoria delle precedenti elezioni.

Se le cariche divenute vacanti raggiungono la maggioranza assoluta, deve essere convocata senza indugio una assemblea straordinaria per il rinnovo dell'intero consiglio, a meno che manchino meno di tre mesi alla scadenza del consiglio stesso.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, inviata a tutti i consiglieri con almeno sette giorni di anticipo sulla data fissata. Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, e in ogni caso per l'esame dello schema di bilancio consuntivo e preventivo e di una relazione sulla attività svolta, da sottoporre all'assemblea. La convocazione avviene anche in seguito a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri, detratti gli assenti giustificati, e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del consiglio direttivo viene redatto un verbale, che viene letto e approvato alla successiva riunione o comunque entro due mesi.

Partecipano alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto, il direttore e l'amministratore della rivista "Natura e Montagna". Possono essere invitate alle riunioni, anche per singoli punti, altre persone la cui presenza si ritenga utile ai lavori.

Art. 8

Il vicepresidente

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del presidente, il vicepresidente convoca senza indugio il consiglio direttivo per indire l'assemblea straordinaria e una nuova elezione per la carica di presidente. Fino alla nuova nomina, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.

Art. 9

Il segretario tesoriere

Il segretario tesoriere, nominato dal consiglio direttivo, affianca il presidente nelle sue funzioni, è responsabile della corrispondenza e della contabilità, aggiorna l'elenco dei soci, cura l'esecuzione delle delibere e ne riferisce al consiglio.

Art. 10
Collegio dei revisori

La gestione dell'associazione è controllata da un collegio di revisori, di norma costituito da 3 membri eletti dall'assemblea ordinaria.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e controllare annualmente i bilanci consuntivi; possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà sociale; possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo su tutti gli atti dell'associazione.

Art. 11
Rivista "Natura e Montagna"

L'associazione pubblica la rivista "Natura e Montagna", periodico di divulgazione naturalistica.

Il consiglio direttivo nomina ogni biennio il direttore responsabile e l'amministratore della rivista; nomina, inoltre, il comitato scientifico d'intesa col direttore.

Art. 12
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di due terzi dei soci presenti. L'assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.